

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' ACSA S.R.L.

L'Art. 4 dello Statuto viene modificato come segue (in colore rosso le parti modificate):

"Articolo 4. Oggetto sociale

La società ha per oggetto i seguenti servizi e attività:

- 1) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi di igiene ambientale, in particolare il lavaggio e l'igiene delle strade, la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento, lo stoccaggio provvisorio, la raccolta differenziata, il trasporto dei rifiuti urbani, e l'organizzazione, la gestione e l'assistenza, anche per conto terzi, dei relativi impianti, macchinari, attrezzature e risorse;*
- 2) la sistemazione, la cura e la manutenzione del verde pubblico e dell'ambiente;*
- 3) lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità;*
- 4) la gestione di ogni altro servizio compatibile con i servizi di cui sopra, che risulti di interesse degli ambiti territoriali e in particolare della o delle comunità in favore delle quali la società opera;*
- 5) ogni attività resa a favore di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.*
- 6) lo svolgimento di studi, anche di fattibilità, ricerche, programmi e progetti, consulenze, incontri, eventi, formazione, promozione, educazione e sensibilizzazione negli ambiti in cui la società opera.*

*La società dovrà realizzare la parte prevalente della propria attività e del relativo fatturato con riferimento al territorio degli enti locali o comunque pubblici che la controllano, **anche indirettamente**, o vi partecipino o che ad essa comunque ineriscano.*

*Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la società potrà compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, finanziarie e assicurative, mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziali, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale, non prevalente e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale. La società potrà provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e/o costituendo, anche con altri soggetti, società, consorzi, associazioni, o altri enti e iniziative, il tutto nel rispetto della normativa vigente. La società, oltre a gestire l'affidamento diretto di servizi pubblici e di attività da parte del Comune di Cornaredo e/o degli altri Comuni soci **anche indiretti**, potrà acquisire servizi e attività da altri soggetti pubblici, in particolare mediante affidamento diretto da parte di altri enti locali, con eventuale partecipazione alla società stessa da parte di questi ultimi, sempre nel rispetto della normativa vigente, nonché, nei limiti di legge e delle presenti Norme di funzionamento, da privati.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, terzo comma, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente o dagli enti locali o comunque dai soci pubblici **anche indiretti**".*

L'Art.10 dello Statuto viene modificato come segue (in colore rosso le parti modificate):

"Articolo 10. Soci, partecipazioni e loro trasferimento.

Possono detenere partecipazioni nella società:

- a) il Comune di Cornaredo;
- b) altri Comuni della Città metropolitana di Milano e/o di altre province della Regione Lombardia, che affidino alla società servizi e/o attività di cui sono titolari;
- c) altri soggetti a capitale interamente pubblico;
- d) ~~soggetti anche privati, purchè nel rispetto e nei limiti prescritti in generale dalla legge e più specificatamente dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, in particolare di quelli disposti dal primo comma del suo articolo 16, nonché dalle presenti Norme di funzionamento, e solo ove la partecipazione degli stessi rivesta carattere minoritario e funzionale al perseguitamento degli scopi e dell'oggetto della società, e alla condizione ulteriore che non impedisca di conseguire oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato con soci pubblici, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, e dell'articolo 4 delle presenti Norme di funzionamento.~~

~~La società deve comunque restare a prevalente ad intera partecipazione del Comune di Cornaredo (lett. a) di cui sopra) e/o degli altri Comuni (lett. b) di cui sopra) e/o degli altri soggetti a capitale interamente pubblico (lett. c) di cui sopra), come sopra specificato; anche ai sensi degli articoli 2449 e 2468 del codice civile, nonché dell'articolo 16, secondo comma, lett. b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; la complessiva partecipazione del suddetto Comune e/o dei suddetti Comuni e/o degli altri soggetti a capitale interamente pubblico di cui sopra non dovrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, non risultando in ogni caso efficaci nei confronti della società i trasferimenti di partecipazioni che portino la complessiva partecipazione di questi al di sotto del limite sopra indicato.~~

In caso di trasferimento della partecipazione e/o dei diritti di sottoscrizione per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito o privo di corrispettivo, agli altri soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci tenuto a cura degli amministratori o, in sua assenza, secondo quanto previsto dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, in proporzione alla partecipazione dagli stessi posseduta.

Il socio che intende alienare o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione e/o i diritti di sottoscrizione lui spettanti dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto o, in caso di cessione a titolo gratuito o priva di corrispettivo in denaro, il valore, nonché i termini, le condizioni della cessione e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo dovrà dunque senza indugio darne comunicazione agli altri soci, che potranno esercitare la prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, ovvero tutti i soci vi rinuncino, il socio offerente sarà libero di trasferirli all'acquirente indicato nell'offerta.

Il trasferimento delle partecipazioni, così come l'apposizione di vincoli, garanzie o diritti reali, è subordinato all'ottenimento del gradimento dei soci.

Il gradimento non opera ove sussistano in via cumulativa tutte le seguenti condizioni e limiti:

- *il trasferimento sia compiuto nei riguardi del Comune di Cornaredo, o sue partecipate o controllate, o dei Comuni con lo stesso immediatamente confinanti;*
- *si rispetti il limite di detenzione di cui al secondo comma del presente articolo;*
- *l'acquirente offra garanzie sufficienti in ordine alla propria stabilità e capacità finanziaria e commerciale, abbia operato e maturato, per almeno un triennio, esperienza nei primari settori di riferimento della società,*

abbia i requisiti previsti dalla legge e dagli ulteriori provvedimenti per operare negli ambiti interessati e non abbia riportato sanzioni, interdizioni o impedimenti di alcun genere.

Al di fuori dei suddetti casi, il socio che intenda alienare la propria partecipazione, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dalle presenti Norme di funzionamento. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata ed essere comunicata all'organo amministrativo. Tuttavia, qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà comunque negato.”

L'Art. 12 dello Statuto viene modificato come segue (in colore rosso le parti modificate):

“Articolo 12. Competenze dei soci

Sono di competenza dei soci:

- 1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;*
- 2. la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli amministratori, la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, e la determinazione dei loro poteri, compiti, limiti e compensi;*
- 3. la nomina, la revoca e il compenso del componente o dei componenti dell'Organo sindacale e/o del Revisore, ove costituiti;*
- 4. le modificazioni dell'Atto costitutivo e delle Norme di funzionamento della società;*
- 5. le decisioni relative all'anticipato scioglimento della società, alla nomina e revoca dei liquidatori e quelle che integrano e modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, del codice civile;*
- 6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;*
- 7. qualsiasi altra materia attribuita dalla legge o dalle presenti Norme di funzionamento alla loro competenza.*

~~La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Cornaredo e degli altri eventuali Comuni soci, La società, in quanto operatore in house, provvede a dotarsi degli strumenti che, tempo per tempo, garantiscono il controllo analogo, anche congiunto, dei soci,~~ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, nonché più in generale della legge e degli altri provvedimenti in materia.

Anche a tal proposito sono di competenza del socio o dei soci pubblici:

- i) la definizione degli indirizzi strategici aziendali;*
- ii) la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento;*
- iii) l'acquisto e la vendita di immobili per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);*
- iv) l'alienazione e/o l'acquisto di aziende e/o rami di azienda per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);*
- v) le prestazioni di garanzia e di mutui per importi superiori a euro 500.000 (cinquecentomila);*
- vi) il gradimento sull'acquisto e il trasferimento di azioni e/o partecipazioni di controllo e/o la costituzione di società o altri enti;*
- vii) la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;*
- viii) la definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;*
- ix) la nomina del Direttore generale.”*

L'Art. 21 dello Statuto viene modificato come segue (in colore rosso le parti modificate):

"Articolo 21. Organo amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico, ovvero, su decisione dei soci, da più amministratori, fino a un numero massimo di 3 (tre), anche non soci. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle relative attività, salvo che la legge o le presenti Norme di funzionamento o i soci dispongano diversamente.

L'Organo amministrativo può nominare direttori (non generali), institori, nonché procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Ciascun Comune socio:

- ha diritto, ai sensi degli articoli 2449 e 2468 del codice civile, nonché dell'articolo 16, secondo comma, lett. b), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, di procedere alla nomina diretta, rispetto al numero di Consiglieri di cui si compone il Consiglio di Amministrazione, di un numero di amministratori proporzionale alla propria partecipazione, ~~fra i quali spetterà al Comune di Cornaredo la nomina del Presidente;~~

- si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina dei soci;

- potrà solo esso sostituire e revocare gli amministratori di propria nomina diretta.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, ~~nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica,~~ e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi."

L'Art. 24 dello Statuto viene modificato come segue (in colore rosso le parti modificate):

"Articolo 24. Consiglio di amministrazione

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, e la decisione di nomina non specifichi che le stesse debbano operare in via disgiunta e/o congiunta, queste formano il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, ove i soci non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, a uno o più amministratori delegati, ovvero a un Comitato esecutivo; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un vice-Presidente, che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo.

La convocazione del Consiglio di amministrazione viene effettuata a cura del Presidente con avviso da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, a ciascun componente effettivo dell'Organo sindacale e al Revisore, mediante lettera, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica e, se nominati, il componente o tutti i componenti effettivi dell'Organo sindacale e/o il Revisore.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.

In caso di parità, e ove i consiglieri siano in numero superiore a due, prevale il voto favorevole di chi presiede il Consiglio.

Le adunanze e le decisioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi ed essere assunte anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, nonché mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tutti o della maggioranza dei consiglieri nominati dal Comune di Cornaredo, si intenderà immediatamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Fatta salva l'applicabilità del procedimento di cui all'articolo 20 delle presenti Norme di funzionamento, l'assemblea per le relative nomine deve essere convocata d'urgenza dall'Organo sindacale o dal Revisore, che possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), uno o più amministratori, il Comune di Cornaredo e/o gli altri Comuni soci e/o gli altri soci provvederanno a sostituirli entro un mese dalla cessazione, sempre secondo le modalità previste dall'articolo 21 delle presenti Norme di funzionamento. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dalle presenti Norme di funzionamento, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo, fermo restando quanto previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione, in tema proroga degli organi amministrativi.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.

Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di amministrazione della società in Consigli di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della società in seno alle società predette.

Non possono ricoprire cariche di amministratore, o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile e all'articolo 64, quarto comma, d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successivi e ulteriori provvedimenti di modifica, integrazione ed esecuzione;

b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo o equivalenti in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);

c) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività in conflitto, concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società, salvo quanto sopra previsto;

d) siano consiglieri, assessori, sindaci o assimilati del Comune di Cornaredo e/o di Comuni e/o di altri enti locali o comunque pubblici che siano soci anche indiretti della società.”

L'Art. 26 dello Statuto viene modificato come segue (in colore rosso le parti modificate):

"Articolo 26. Organo sindacale e Revisore

~~Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, o qualora lo ritengano comunque opportuno, i soci nominano un Organo sindacale e/o un Revisore.~~

Per la composizione nonché il numero dei componenti e degli eventuali supplenti, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dell'Organo sindacale e del Revisore, si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge in materia, salvo che i soci, sempre nei limiti inderogabili di legge, dispongano diversamente.

Il sindaco o i sindaci e il Revisore restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili. La cessazione del sindaco o dei sindaci e del Revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento il cui l'Organo sindacale è stato ricostituito o il nuovo Revisore nominato.

La riunione dell'Organo sindacale potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea".